

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:

(1) La parte I (Informazioni generali) è sostituita dal testo seguente:

"

PARTE I. INFORMAZIONI GENERALI

STATUS DELLA NOTIFICA

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

☒ **una notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE?**

☐ **un possibile aiuto illegale¹?**

In caso affermativo, specificare la data di esecuzione dell'aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti.

☐ **una misura che non costituisce aiuto notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica?**

Indicare per quali ragioni lo Stato membro che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Compilare le parti pertinenti del presente modulo e fornire tutta la documentazione d'appoggio necessaria.

Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri, con particolare attenzione al criterio che si ritiene non soddisfatto:

- ✓ Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (*ad esempio, se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche*)
- ✓ Assenza di vantaggi (*ad esempio, se è rispettato il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato*)

¹ Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) (qui di seguito: "regolamento procedurale"), per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

- ✓ Assenza di selettività/specificità (*ad esempio, se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali*)
- ✓ Nessuna distorsione della concorrenza / nessuna incidenza sugli scambi intracomunitari (*ad esempio, se l'attività non è di natura economica oppure è solamente locale*).

<p>1. IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE CONCEDE L'AIUTO</p>
--

1.1. Stato membro interessato

Italia.....

1.2. Regione/i interessata/e (se del caso)

Regione Lombardia.....

1.3.

Persona di contatto responsabile:

Nome : Enrica Gennari.....

Indirizzo : via pola 12/14 – 20124 Milano.....

Telefono : 0039 02 6765 2511.....

Fax : 0039 02 393 6045.....

E-mail : enrica_gennari@regione.lombardia.it.....

1.4. Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente

Nome : Luigi Polizzi.....

Telefono : 0032 2 2200 493.....

Fax : 0032 2 2200 426.....

E-mail : agri@rpue.esteri.it.....

1.5. Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome e l'indirizzo:

Nome : Regione Lombardia- Direzione Generale Agricoltura.....

Indirizzo : via Pola 12/14 – 20124 Milano.....

.....

.....

1.6. Indicare il riferimento che si desidera sia riportato nella corrispondenza della Commissione

1.7. Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Lombardia.....

Direzione Generale Agricoltura.....

via pola 12/14 – 20124 Milano

.....

2. IDENTIFICAZIONE DELL'AIUTO

2.1. Titolo dell'aiuto (o nome dell'impresa beneficiaria dell'aiuto individuale):

MANUTENZIONE DELLE AREE BOScate E PICCOLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE.....

2.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto.

Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari:

	Obiettivo principale <i>(barrare solo <u>una</u> casella)</i>	Obiettivo secondario²
✓ Sviluppo regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Innovazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Tutela dell' ambiente	X	<input type="checkbox"/>
✓ Risparmio energetico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Salvataggio di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Ristrutturazione di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Aiuto per la chiusura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ PMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Occupazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Capitale di rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Servizi di interesse economico generale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Sviluppo settoriale ³	<input type="checkbox"/>	X
✓ Sostegno sociale a singoli consumatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Rimedio a un grave turbamento dell'economia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

² Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale, ad esempio nel caso di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

³ Specificare il settore al punto 4.2.

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ✓ Conservazione del patrimonio | <input type="checkbox"/> | X |
| ✓ Cultura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2.3. Regime - Aiuto individuale⁴

2.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?

X sì ☐ no

- In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?

☐ sì **X** no

- In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (CE) n. (...) del (...) ?

☐ sì ☐ no

- In caso affermativo, utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II).
- In caso negativo, continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.

☐ sì ☐ no

- In caso affermativo, specificare:

Numero dell'aiuto:

.....

Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione (SG(...))D/...):

.../.../.....

Durata del regime originario:

.....

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:

.....

2.3.2 La notifica riguarda un aiuto individuale?

☐ sì **X** no

⁴ Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

➤ In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

☐ aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale

Riferimento del regime autorizzato:

Titolo:

Numero dell'aiuto:

.....

Lettera di autorizzazione della Commissione :

.....

☐ aiuto individuale non basato su un regime

2.3.3. La notifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma di un regolamento di esenzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

☐ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁵. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 1.

☐ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti destinati alla formazione⁶. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 2.

☐ Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione⁷. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 3.

⁵ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.02.2004, pag. 22), dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

⁶ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

⁷ Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3 e GU L 349 del 24.12.2002, pag. 126), modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

- ☐ Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale⁸.
- ☐ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001⁹.

3. BASE GIURIDICA NAZIONALE

3.1. Elencare le basi giuridiche nazionali, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento:

Titolo:

- *Delibera di Giunta regionale n. VIII/7953 del 6/08/2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni attuative della L.R. n. 7/2000 <Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna>”*
- *Delibera di Giunta regionale n. VIII/8046 del 19/09/2008 “Determinazioni in merito agli interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna a seguito del parere della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 7953/2008;*
- *Legge Regionale n. 7 del 7/02/2000, “Norme per gli interventi regionali in agricoltura”*
- *Legge Regionale n. 25 del 15/10/2007, “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”*
- *Legge Regionale n. 27 del 28/10/2004, “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale”*

.....

.....

.....

Riferimento (se del caso):

⁸ Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29).

⁹ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

.....
.....
3.2. Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:

☒ Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)

<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>, cliccare su “per saperne di più” poi “aiuti di stato”

☐ Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)

3.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione (clausola di sospensione)

☒ sì ☐ no

3.4. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti: in caso di regime di aiuti,

- impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuti definitivo

☒ sì

indirizzo Internet:

<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>, cliccare su “per saperne di più” poi “aiuti di stato”

- conferma che il regime non sarà applicato prima che tali informazioni vengano pubblicate su Internet

☒ sì

4. BENEFICIARI

4.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:

☐ in una regione non assistita

☒ in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (specificare se al livello 3 o inferiore del NUTS) NUTS 2 ITC4-Lombardia
.....

☐ in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (specificare se al livello 2 o inferiore del NUTS):
.....

☐ mista: specificare
.....

4.2. Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:

☐ Nessun settore specifico

X Settore specifico: precisare sulla base della classificazione NACE rev. 2¹⁰ ... foreste

4.3. Per un aiuto individuale:

Nome del beneficiario:

Tipo di beneficiario :

☐ PMI

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo: :

Totale di bilancio annuo: :

.....

Indipendenza :

(allegare una dichiarazione sull'onore secondo la raccomandazione della Commissione sulle PMI¹¹ o fornire documenti giustificativi attestanti la conformità ai criteri sopra indicati):

.....

¹⁰ La NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Si veda in proposito il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). La revisione 2 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

¹¹ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003 pag. 36) e regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.02.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

- ☐ grande impresa
- ☐ impresa in difficoltà¹²

4.4. Per un regime di aiuti:

Tipo di beneficiari:

- ☒ tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)
- ☐ unicamente grandi imprese
- ☐ piccole e medie imprese¹³
-
- ☐ medie imprese
- ☐ piccole imprese
- ☐ microimprese

X i seguenti beneficiari: Cooperative proprietarie o affittuarie di boschi; Consorzi (esclusi i consorzi forestali) proprietari o affittuari di boschi; Associazioni (in numero minimo di 3 soggetti) tra proprietari o affittuari di boschi; Amministrazioni separate di beni di uso civico; Enti morali senza fine di lucro; Singoli proprietari e affittuari di boschi.

.....

numero stimato di beneficiari:

- ☐ inferiore a 10
- ☐ da 11 a 50
- ☐ da 51 a 100
- ☒ da 101 a 500
- ☐ da 501 a 1 000
- ☐ superiore a 1 000

¹² Secondo la definizione fornita negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

¹³ Secondo la definizione fornita nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003 pag. 36) e nel regolamento (CE) n. 364/0,2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

5. IMPORTO DELL'AIUTO / SPESA ANNUA¹⁴

Per un aiuto individuale indicare l'importo totale di ciascuna delle misure in questione:

.....

Per un regime di aiuti indicare l'importo annuo dello stanziamento previsto e l'importo totale:

0,5 Meuro / anno.....

Per le misure fiscali indicare l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, nonché del minor gettito fiscale totale, imputabile alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica:

.....

Se la dotazione non è adottata annualmente, indicare a quale periodo si riferisce:

6 anni

Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente, indicare gli effetti in termini di bilancio delle modifiche del regime notificate:

.....

6. FORMA DELL'AIUTO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Specificare la forma dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (se del caso per ciascuna misura):

- ☒ Sovvenzione diretta
- ☐ Sovvenzione rimborsabile
- ☐ Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)
- ☐ Abbuono di interessi
- ☐ Agevolazione fiscale. Specificare:
 - ☐ Detrazione di imposta
 - ☐ Riduzione della base imponibile
 - ☐ Riduzione dell'aliquota
 - ☐ Differimento dell'imposta
 - ☐ Altro
- ☐ Riduzione dei contributi di previdenza sociale

¹⁴ Tutti i dati devono essere forniti in moneta nazionale.

- ☐ Capitale di rischio
- ☐ Altre forme di intervento sul capitale. Specificare:
.....
- ☐ Remissione del debito
- ☐ Garanzia (fornire, fra l'altro, informazioni sul prestito o su altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)
- ☐ Altro. Specificare:
Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione, precisando in particolare l'entità dell'aiuto e il trattamento fiscale, e se l'aiuto è concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o è previsto un margine di discrezionalità delle autorità che concedono l'aiuto.
.....

Precisare il finanziamento dell'aiuto: se l'aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/ della regione /di un altro ente pubblico territoriale, specificare come è finanziato:

- ☐ Attraverso prelievi parafiscali o imposte il cui gettito è destinato a un beneficiario diverso dallo Stato. Fornire informazioni dettagliate sulle misure fiscali in questione nonché sui prodotti/attività cui si applicano. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi o imposte suddetti. Allegare copia della base giuridica per l'imposizione dei medesimi.
.....
- ☐ Riserve accumulate
- ☐ Imprese pubbliche
- ☐ Altro (specificare)
.....

7. DURATA

7.1. Per un aiuto individuale:

Indicare la data prevista per dare esecuzione all'aiuto. Se l'aiuto sarà concesso in più rate, indicare la data prevista di ciascuna rata.

.....

Specificare, se del caso, la durata della misura per la quale è concesso l'aiuto

.....

7.2. Per un regime di aiuti:

Indicare la data prevista a partire dalla quale può essere concesso l'aiuto

Dalla data di adozione della decisione di approvazione del regime di aiuti da parte della Commissione

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto

31/12/2013.....

Se la durata è superiore ai sei anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi del regime:

.....

8. CUMULO DI TIPI DIVERSI DI AIUTI

L'aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?

☐ sì ☒ no

In caso affermativo, descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo:

.....

9. SEGRETO D'UFFICIO

La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

☐ sì ☒ no

In caso affermativo, indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:

.....
.....
.....

Lo Stato membro presenta una versione non riservata della notifica su base volontaria?

☐ sì ☐ no

In caso affermativo, la Commissione pubblicherà la sua decisione senza chiedere allo Stato membro di confermarne il contenuto.

10. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

10.1 Specificare quali sono i regolamenti, le discipline, gli orientamenti e gli altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l'autorizzazione dell'aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.

- ☐ Aiuti alle PMI
 - ☐ Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
 - ☐ Notifica di singoli aiuti o di regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
 - ☐ Notifica per ragioni di certezza giuridica
 - ☐ Aiuti alle PMI nel settore agricolo
- ☐ Aiuti alla formazione
 - ☐ Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004
 - ☐ Notifica per ragioni di certezza giuridica
- ☐ Aiuti all'occupazione
 - ☐ Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002

- ☐ Notifica di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002
- ☐ Notifica per ragioni di certezza giuridica
- ☐ Aiuti a finalità regionale
 - ☐ Notifica di un aiuto ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013¹⁵
 - ☐ Notifica di un aiuto ai sensi del punto 64 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (grandi progetti di investimento)
 - ☐ Notifica di un aiuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1628/2006
 - ☐ Notifica per ragioni di certezza giuridica
- ☐ Aiuti a ricerca, sviluppo ed innovazione
- ☐ Aiuti per il salvataggio di imprese in difficoltà
- ☐ Aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- ☐ Aiuti per la produzione audiovisiva
- ☐ Aiuti alla tutela dell'ambiente
- ☐ Aiuti al capitale di rischio
- ☒ Aiuti al settore agricolo (Forestale)
- ☐ Aiuto al settore della pesca
- ☐ Aiuto al settore dei trasporti
- ☐ Aiuto alla costruzione navale

10.2 Qualora i regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, indicare le ragioni dettagliate per le quali l'aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato CE, facendo riferimento alle disposizioni di deroga del trattato CE applicabili (articolo 86, paragrafo 2, articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b), e articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) c) o d)) nonché alle altre disposizioni specifiche relative all'agricoltura e ai trasporti.

10.3 Qualora gli esistenti regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'approvazione e ove non richiesto dalle rilevanti schede di informazioni complementari di cui alla parte III, fornire le seguenti informazioni concernenti i probabili effetti della misura notificata sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Tali informazioni sono necessarie per completare la valutazione comparata, da parte della Commissione, degli effetti positivi della misura di aiuto (il raggiungimento di un obiettivo di comune interesse) rispetto ai suoi effetti secondari potenzialmente negativi (distorsione degli scambi e della concorrenza).

¹⁵ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

10.3.1 Aiuti individuali:

A) Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che l'aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati e la quota di mercato indicativa del beneficiario:

.....

B) Effetti sugli scambi tra Stati membri. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell'ubicazione dell'attività economica)

.....

10.3.2 Regimi di aiuto:

A) Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che il regime di aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati:

Nessun effetto discorsivo significativo sulla concorrenza. Si tratta di interventi finanziati fino all' 80% per misure concernenti le cure colturali ai boschi, la sistemazione di viabilità agro-silvo-pastorale di interesse pubblico, le opere di sistemazione idraulico forestale e miglioramenti dei corsi d'acqua, che contribuiscono a mantenere ed a ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste e sono concesse nel rispetto di quanto indicato dagli Orientamenti per la concessione di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, escludendo gli interventi il cui scopo è quello di ricavare legname dal bosco.....

B) Effetti sugli scambi tra Stati membri. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell'ubicazione dell'attività economica)

Nessuno. (vedi punto A).....

11. ORDINI DI RECUPERO PENDENTI

11.1. Per un aiuto individuale:

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

☐ sì ☐ no

11.2. Per un regime di aiuti:

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

X sì ☐ no

12. ALTRE INFORMAZIONI

Fornire qualsiasi altra informazione considerata pertinente ai fini della valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato.

La data di applicazione (1 novembre 2008) è indicativa in quanto il regime sarà applicato a decorrere dalla decisione favorevole della Commissione europea relativa al presente regime di aiuto.

All'interno degli aiuti previsti dall'art. 23 della l.r. 7/2000 a favore dell'agricoltura in montagna, si prevede un aiuto rivolto ai piccoli proprietari e affittuari di boschi, con l'obiettivo di realizzare piccoli interventi di miglioramento delle superfici forestali che devono rispettare precisi criteri di sostenibilità ambientale. Questa è garantita dal fatto che gli interventi possono essere svolti solo in boschi assoggettati alle norme dei piani forestali (Piani di assestamento forestale e Piano di indirizzo forestale) e devono rispettarne previsioni e prescrizioni. I piani forestali sono stabiliti dalla l.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" e finalizzati a gestire le foreste secondo criteri ecologicamente sostenibili. Tali piani sono a loro volta sottoposti, prima dell'approvazione, alla valutazione d'incidenza qualora ricadano, in tutto o in parte, in aree della "rete natura 2000".

Gli interventi ammissibili sono finalizzati a preservare e rafforzare le funzioni ecologiche e protettive delle foreste e comprendono pertanto cure colturali ai boschi (es. diradamento delle piante in eccesso e taglio delle piante malate o colpite da calamità naturali), sistemazione di viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) inclusa nel relativo piano comprensoriale che definisce le strade di interesse pubblico, specificandone modalità di realizzazione e di utilizzo, le opere di sistemazione idraulico forestale ed i miglioramenti dei corsi d'acqua. Sono esclusi interventi il cui scopo principale consiste nel ricavare legname dal bosco.

Le strade forestali ed i percorsi oggetto d'intervento saranno accessibili gratuitamente, salvo la necessità di porre limiti al transito per motivi di tutela ambientale o per ragioni di sicurezza.

13. ALLEGATI

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure il link a siti web per i documenti in questione.

- *Delibera di Giunta regionale n. VIII/7953 del 6/08/2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni attuative della L.R. n. 7/2000 <Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna>”*
- *Delibera di Giunta regionale n. VIII/8046 del 19/09/2008 “Determinazioni in merito agli interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna a seguito del parere della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 7953/2008;*
- *Legge Regionale n. 7 del 7/02/2000, “Norme per gli interventi regionali in agricoltura”*
- *Legge Regionale n. 25 del 15/10/2007, “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”*
- *Legge Regionale n. 27 del 28/10/2004, “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”*

LINK: <http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>, cliccare su “per saperne di più” poi “aiuti di stato”

14. DICHIARAZIONE

Certifico che, a mia conoscenza, le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo ...Milano 30/09/2008.....

Firma:

Nome e funzione del firmatario.....ENRICA GENNARI

Direzione Generale Agricoltura
Struttura raccordo con le politiche nazionali e comunitarie

